

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XI LEGISLATURA —————

N. 1030

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **CAPPIELLO, MARINUCCI MARIANI e
MANIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1993

Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge recante «Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali» tiene conto del lavoro che il Parlamento ha svolto nelle precedenti legislature, sia nelle Commissioni competenti che in Aula, del contributo prezioso che le associazioni femminil/femministe hanno apportato, della giurisprudenza che in questi anni si è formata su questa materia, infine delle importanti e qualificate decisioni assunte dal Parlamento europeo in particolare in tema di molestie sessuali.

Una legge di riforma delle norme penali relative ai reati di violenza sessuale e di molestie sessuali non è più differibile.

In particolare questo disegno di legge differisce da quello che abbiamo presentato nella passata legislatura alla Camera dei deputati (atto Camera n. 2111), perchè da esso sono state estrapolate sia le norme relative alla violenza sui minori (già oggetto del nostro disegno di legge n. 55), sia le norme processuali in quanto esse hanno già trovato collocazione nel nuovo processo penale, ad eccezione della nuova formulazione del risarcimento del danno (articolo 12) e della previsione di sospensione del processo penale quando il delitto è stato posto in essere nei confronti del coniuge o del convivente.

Inoltre, abbiamo ritenuto importante inserire in questo provvedimento anche il delitto delle molestie sessuali, per la cui definizione abbiamo fatto riferimento alla direttiva del Parlamento europeo, prevedendo in particolare, quali aggravanti, le fattispecie del reato commesso nell'ambiente di lavoro (la pena è aumentata di un terzo) e del reato commesso da chi sia gerarchicamente superiore alla persona offesa (la pena è aumentata fino a due terzi).

Nelle passate legislature, alla Camera dei deputati, si era raggiunta un'ampia convergenza sui principi che sono asse portante delle nuove norme penali. Ci riferiamo in particolare alla collocazione di tali fattispecie quale reato contro la persona (articolo 1); all'unificazione dei reati di violenza carnale e degli atti di libidine violenta (articolo 2); alla procedibilità d'ufficio e non più a querela di parte (articolo 9); alla previsione di autonomi titoli di reato quale la violenza sessuale di gruppo e il sequestro di persona a scopo di violenza sessuale (articolo 4 e 5). Per quanto riguarda la definizione del reato, si è andati oltre le ipotesi di violenza e minaccia, prevedendo anche le ipotesi di abuso nei confronti di colui che al momento del fatto risulta incapace di intendere o di volere (articolo 2).

Inoltre quando la violenza viene perpetrata nei confronti del coniuge e del convivente non abbiamo optato per un diverso regime ma abbiamo previsto la sospensione del processo penale, ove vi sia la possibilità di ristabilire un positivo rapporto tra la parte offesa e l'imputato, sottoponendo questi ultimi ad un periodo di prova, non superiore a due mesi durante il quale verrà verificato il ravvedimento: se la prova darà esito positivo il giudice pronuncerà sentenza di non luogo a procedere; in caso contrario, anche prima del compimento del periodo di prova il giudice emanerà il decreto che dispone il giudizio (articolo 11).

L'articolo 12 prevede, infine, in caso di condanna per delitti contro la libertà sessuale, la possibilità per il giudice di provvedere anche alla liquidazione dei danni con provvedimento immediatamente esecutivo.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale è inserita la seguente:

«Sezione II-bis. Dei delitti contro la libertà sessuale».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-bis. - (*Violenza sessuale*). - Chiunque con violenza o minaccia, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi determina taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-ter. - (*Aggravanti specifiche*). - La pena è della reclusione da quattro a dieci anni quando ricorre una delle seguenti circostanze:

1) il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) il fatto è commesso con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti;

3) il fatto è commesso da persona travisata;

4) il fatto è commesso su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) il fatto è commesso con abuso di autorità o parentela o affinità».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-quater. - (*Violenza sessuale di gruppo*). - Chiunque partecipa ad un fatto di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a sedici anni.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella commissione da parte di più persone riunite, anche ad opera di una soltanto di esse, di atti di violenza di cui all'articolo 609-bis.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-quinques. - (*Sequestro di persona a scopo di violenza sessuale*). - Chiunque priva taluno della libertà personale al fine di commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-quater è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata:

1) se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339;

2) se il fatto è commesso in danno di un minorene.

La pena è diminuita se il colpevole, prima della condanna, senza avere compiuto alcun atto sessuale in danno della persona sequestrata, la restituisce spontaneamente in libertà.

Se il colpevole commette ai danni della persona sequestrata uno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-quater, nell'applicazione delle norme sul concorso dei reati la pena non può essere inferiore ad anni sei di reclusione».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 609-*quinques* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*sexies*. - (*Pene accessorie*). - Per i delitti previsti dalla presente Sezione si applicano le pene accessorie della perdita del diritto agli alimenti e dell'esclusione dalla successione della persona offesa».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*septies*. - (*Generalità della persona offesa*). - Nel caso dei reati previsti in questa sezione, la generalità della persona offesa e l'immagine della stessa non possono essere rese pubbliche senza il suo consenso. I contravventori sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*octies*. - (*Molestie sessuali*). - Chiunque reca a taluno offesa alla dignità delle persone con atti, scritti o parole, anche a mezzo telefono, tendenti ad arrecare molestie sessuali è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a cinque milioni.

La pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso nell'ambiente di lavoro e fino a due terzi se è commesso da chi sia gerarchicamente superiore alla persona offesa».

Art. 9.

1. Il capo I del titolo IX del libro II e gli articoli 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

Art. 10.

1. Il numero 5) del primo comma dell'articolo 576 del codice penale è sostituito dal seguente:

«5) nell'atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-quinques».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 346 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 346-bis. - (*Sospensione del processo penale contro il coniuge o il convivente nel delitto di violenza sessuale*). - Quando nel delitto di violenza sessuale tra la persona offesa e quella alla quale il fatto è ascrivibile intercorre, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza di tipo coniugale, il giudice dell'udienza preliminare su richiesta della parte offesa, può sospendere con decreto il procedimento e rinviare l'emanazione del provvedimento che dispone il giudizio, tenuto conto della possibilità di ristabilire un positivo rapporto tra la parte offesa e l'imputato.

In tal caso il giudice sottopone l'imputato ad un periodo di prova, non superiore a due mesi durante il quale i servizi di assistenza sociale indicati nel decreto di sospensione verificheranno, anche con l'ausilio dei servizi territorialmente competenti in materia familiare, che lo stesso si sia ravveduto e abbia ristabilito positivi rapporti con la parte offesa.

Qualora la prova abbia dato esito positivo il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato.

In caso contrario, anche prima del compimento del periodo di prova emana il decreto che dispone il giudizio».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 539 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 539-bis. - (*Risarcimento del danno*).

- In caso di condanna per delitti contro la libertà sessuale, il giudice provvede anche alla liquidazione dei danni con provvedimento immediatamente esecutivo.

In caso di impossibilità di determinare il danno complessivo il giudice pronuncia condanna e rimette le parti dinanzi al giudice civile, concedendo alla parte offesa una provvisoria immediatamente esecutiva».